



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2016, così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Fabio Iudica - Componente

Avv. Giuseppe Marino - Componente Relatore

riunitosi per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. **Gabriele Grassi (Tessera FISE n. 2325/F)**.

Premesso che

- con atto d'incolpazione depositato in data 30 settembre 2016, il sig. Grassi veniva deferito dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FISE, del Regolamento Anti-Doping degli Equini e del Regolamento sul Controllo Medicazione degli Equini perché in data 26 giugno 2016 il cavallo Darker, di cui l'incolpato era Soggetto Responsabile, risultava positivo alla sostanza Ketoprofene (sostanza CONTROLLED FEI 2016 Equine Prohibited Substances List), in occasione del concorso nazionale di salto ostacoli A5*, ASD ESSEDI' svolto a Cisterna di Latina;
- visto l'art. 48, c. 1, del Regolamento di Giustizia FISE, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il giorno 24 novembre 2016, disponendo la comunicazione all'incolpato ed alla Procura Federale;
- a tale udienza erano presenti la Procura Federale, con l'avv. Senatore e il sig. Grassi, personalmente e tramite il ministero dell'avv. Gaiotto. Su invito del Presidente del Tribunale le parti presenti provvedevano a discutere il procedimento rassegnando conclusioni congiunte con cui si chiedeva per il deferito l'applicazione della sanzione della sospensione ex art 6 lett d) per mesi 1 e dell'ammenda di € 500,00;
- il Tribunale si riservava.

Tenuto conto che

- si condividono le risultanze dell'atto di deferimento visto che è provato che in data 26 giugno 2016 il cavallo Darker, di cui l'incolpato era Soggetto Responsabile, è risultato positivo alla sostanza Ketoprofene;



Federazione Italiana Sport Equestri

- si ritiene congrua la pena richiesta nelle conclusioni congiunte formulate dal sig. Grassi e dalla Procura Federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 2 del Regolamento di Giustizia FISE.

APPLICA

al sig. Gabriele Grassi, in epigrafe generalizzato, la sanzione della sospensione ex art 6 lett d) per mesi 1 (uno) e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e l'annullamento di tutti i risultati ottenuti in occasione del precitato Concorso A5*, con conseguente ritiro di tutte le medaglie, i punti o i premi vinti in gara con il cavallo Darker.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed all'incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 dicembre 2016.

PRESIDENTE: *F.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *F.to* Prof. Avv. Fabio Iudica

CONSIGLIERE RELATORE: *F.to* Avv. Giuseppe Marino